

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il versamento di un contributo per la creazione di una zona
di protezione attorno alla chiesa di Santa Maria del Sasso a Morcote

(del 7 gennaio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Presentandovi il disegno di decreto legislativo per la concessione a favore del Comune di Morcote di un contributo per la protezione del paesaggio circostante la chiesa di Santa Maria del Sasso, riteniamo doveroso esporre non solo le ragioni che sollecitano l'intervento dello Stato, ma inquadrare l'oggetto nel problema generale dei restauri di Morcote.

Che la zona monumentale di Morcote sia particolarmente meritevole di protezione è cosa ben nota. Si tratta di uno dei principali complessi monumentali del nostro paese, ammirato non soltanto dai ticinesi ma anche da numerosi confederati e stranieri.

Ogni anno migliaia di turisti soggiornano o visitano Morcote attratti dalla magnificenza della plaga e dal valore dei monumenti che la arricchiscono.

Dell'oggetto il Gran Consiglio si è già occupato trattando il messaggio 4 gennaio 1960 con il quale il Consiglio di Stato chiedeva che fosse dichiarata la pubblica utilità del piano di protezione del paesaggio circostante la chiesa di Santa Maria del Sasso con le necessarie espropriazioni e limitazioni dei diritti di proprietà.

In quel messaggio si esponeva quanto segue sulle premesse della procedura :

« Questo sito pittoresco appartiene al patrimonio morale del Cantone : la legge impone la protezione di questi beni (art. 1 DL 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio) ed a questo fine già da tempo le competenti Autorità e cioè il Dipartimento della pubblica educazione, la Commissione per la protezione dei monumenti storici ed artistici e quella per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, come pure il Municipio di Morcote, hanno studiato un piano per salvaguardare la zona di paesaggio attorno alla chiesa di Santa Maria del Sasso.

A tale scopo in un primo tempo, e precisamente il 4 novembre 1957, il Consiglio di Stato autorizzò il Municipio di Morcote a procedere all'acquisto di due terreni di proprietà del Dr. Torriani e degli Eredi fu Abbondio Franchi assicurando che avrebbe proposto a codesto Gran Consiglio il versamento di un contributo nella misura del 50 %. L'importo in questione ammonta a Fr. 60.195,—.

L'acquisto di questi terreni è tuttavia insufficiente per attuare il piano di protezione : sono infatti necessarie espropriazioni di proprietà ed imposizioni di limitazioni di diritto pubblico (divieti di costruzione o di costruzione oltre ad una determinata altezza).

Solo così è possibile conservare la chiesa di Santa Maria del Sasso entro quel suo ambiente che concorre alla sua stessa bellezza. Allo scopo di conseguire questo fine, il Consiglio di Stato, d'accordo con il Municipi-

pio di Morcote, si avvale della facoltà prevista all'art. 14 del Regolamento 15 febbraio 1944 concernente la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio : in virtù di questa disposizione il Consiglio di Stato può delegare al Comune la facoltà di espropriazione prevista all'art. 9 del regolamento, facoltà il cui fine è la protezione "a scopo di pubblica utilità di una cosa d'alto interesse estetico ..." (art. cit.).

L'espropriazione comprende naturalmente non solo l'esproprio totale della proprietà, il suo trasferimento cioè all'ente di diritto pubblico, ma anche l'imposizione di limitazioni parziali (servitù di diritto pubblico - cfr. legge bellezze naturali art. 2). In materia di protezione delle bellezze naturali la competenza di imporre queste limitazioni spetta direttamente al Gran Consiglio (art. 9 cpv. 1 Regol.) a differenza di quanto è previsto per altri tipi di espropriazione, necessarie per il conseguimento di altri fini d'interesse pubblico, dove la competenza a decretare la pubblica utilità spetta al Consiglio di Stato mentre il Gran Consiglio è soltanto Autorità di ricorso (L. espr. art. 15 segg.). La ragione per la quale nella materia in esame è data la competenza del Gran Consiglio è costituita dal fatto che le bellezze naturali sono un bene che appartiene non tanto ad un Comune o a un altro ente pubblico, quanto alla comunità cantonale tutta.

Il Consiglio di Stato delegò quindi in data 10 giugno 1958 al Comune di Morcote la facoltà di procedere alle espropriazioni totali o parziali che si rendessero necessarie per l'attuazione del piano di protezione allestito dall'arch. Casella.

In seguito a questa delega il Comune procedette alla pubblicazione del piano di protezione (cfr. F.U. n. 92 del 18 novembre 1958).

Vennero presentati ricorsi da parte del Consiglio parrocchiale di Morcote e dei signori Antonia Ruggia, Adelaide Postizzi - Rinaldi, Eredi fu Dardo Gattelli, Lucia e Giorgio Paleari e Federico Haffter-Walz ».

Il Consiglio di Stato prendeva posizione sui singoli ricorsi e concludeva avvertendo che, non essendo ancora possibile stabilire l'ammontare dei crediti necessari per il pagamento delle indennità a' sensi della legge di espropriazione, il relativo messaggio sarebbe stato presentato più tardi.

La Commissione della Legislazione nel suo rapporto del 3 marzo 1961 affermava d'essere unanime nel ritenere che la chiesa di Santa Maria del Sasso, la scalinata monumentale e il paesaggio adiacente alle stesse costituivano oggetti d'alto valore estetico, meritevoli di particolare protezione. La Commissione proponeva anzi, fondandosi sulla convinzione della necessità di tutelare nella massima misura possibile la zona circostante la chiesa, una estensione del divieto di costruzione.

Le proposte commissionali venivano accettate dal Gran Consiglio nella seduta del 6 aprile 1961 con il decreto legislativo del seguente tenore :

« Art. 1. — E' dichiarata la pubblica utilità della protezione del paesaggio circostante la chiesa di Santa Maria del Sasso a Morcote e delle espropriazioni e delle limitazioni dei diritti di proprietà che a tal fine e ai sensi degli articoli seguenti si rendono necessarie.

Art. 2. — E' decisa l'espropriazione a favore del Comune di Morcote: di parte del mappale n. 390 di proprietà Paleari Giorgio e Lucia, furono Vespasiano, Morcote (così come risulta dal piano esposto) ; del mappale 403 di proprietà della signora Postizzi Adelaide, nata Rinaldi, Morcote.

Art. 3. — E' imposto un divieto generale di costruzione da iscriversi a favore dello Stato :

sui sopra descritti mappali n. 390 e 403 da espropriare a favore del Comune di Morcote, e inoltre : sui mapp. 373 - 374 - 376 - 402 di proprietà della Parrocchia di Morcote ; sui mapp. 377 - 378 - 400 di proprietà del Comune di Morcote.

Art. 4. — E' imposto e sarà iscritto a favore dello Stato un divieto di sopraelevazione e di ampliamento delle costruzioni già esistenti, nonché un divieto di costruzione sulla parte non edificata, dei mappali seguenti : mapp. n. 401 di proprietà degli Eredi Dardo Gattelli, Morcote, salva una zona di mq. 50 attorno alla casa ivi costruita ; parte del mapp. n. 372 di proprietà del signor Federico Haffter - Walz, conformemente all'accordo stipulato tra quest'ultimo e il Dipartimento cantonale della pubblica educazione ».

L'operazione di esproprio poteva così essere avviata. Le indennità dovute agli interessati, in parte stabilite dal Tribunale cantonale delle espropriazioni, sono le seguenti :

Comune di Morcote	Fr. 120.606,40
Parrocchia di Morcote	» 8.831,30
Eredi Dardo Gattelli, Morcote	» 75.000,—
Federico Haffter - Walz, Morcote	» 110.000,—
Paleari Giorgio e Lucia, Morcote	» 46.850,—
Postizzi Adelaide, Morcote	» 135.000,—
Dott. Napo Torriani e Eredi fu Abbondio Franchi	» 60.195,—
	<hr/>
	Fr. 556.482,70
interessi al 4 % Haffter-Walz e Postizzi, e spese	» 25.000,—
	<hr/>
Totale	Fr. 581.482,70

Al pagamento delle indennità ha provveduto il Comune di Morcote, in base al credito chiesto con messaggio municipale del 23 novembre 1964 e concesso dal Consiglio comunale l'8 febbraio 1965. Il Cantone deve ora equamente rifondere al Comune di Morcote parte della somma sborsata in un'operazione i cui interessi evidentemente trascendono i confini del Comune.

Ai fini della determinazione del contributo cantonale valgono le seguenti considerazioni :

- l'importo sussidiabile deve essere determinato in Fr. 460.000,— circa, dovendosi sottrarre dall'ammontare complessivo delle indennità la somma di franchi 120.000,— figurante a favore del Comune di Morcote. Si tratta della cifra, evidentemente non pagata, corrispondente alla valutazione delle conseguenze patrimoniali derivanti al Comune di Morcote dai vincoli al diritto di disposizione sulle sue proprietà ;
- la Parrocchia di Morcote è stata invitata a rinunciare alla somma di Fr. 8.831,30 già versata. Questa richiesta non avendo finora avuto seguito, la somma precitata non viene dedotta dall'importo sussidiabile, riservate le modificazioni che dovessero intervenire nella situazione di fatto ;
- il valore della zona monumentale di Morcote e la mancanza, per intanto, di una possibilità di intervento federale, giustifica la partecipazione del Cantone alle spese per la zona di protezione nella misura del 50 %, misura, già prospettata, come si è visto, negli atti precedenti dell'Autorità cantonale, e in particolare nel messaggio 4 gennaio 1960.

Con l'assegnazione di questa percentuale non si intende pregiudicare la determinazione in futuro della misura della partecipazione dello Stato a operazioni di questa natura.

Pertanto si propone al Gran Consiglio lo stanziamento di un contributo del Cantone al Comune nell'importo di Fr. 230.000,—.

Indubbiamente la situazione sta modificandosi per quanto concerne le possibilità d'intervento federale in materia. Il 27 maggio 1962 il popolo e i Cantoni hanno approvato l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 24 sexies del seguente tenore :

« ¹ La protezione della natura e del paesaggio è di competenza cantonale.

² La Confederazione, nell'adempiere i propri compiti, deve rispettare le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali e deve conservarli intatti quando vi sia un interesse generale preponderante.

³ La Confederazione può sussidiare gli sforzi intesi a proteggere la natura e il paesaggio e procedere, per contratto o espropriazione, ad acquistare o conservare riserve naturali, luoghi storici e monumenti culturali d'importanza nazionale.

⁴ Essa ha la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della flora ».

In applicazione di questa norma costituzionale, il Consiglio federale ha pubblicato, il 12 novembre 1965, un messaggio accompagnante un disegno di legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. L'art. 12 di questo disegno di legge prevede :

« ¹ La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio assegnando sussidi fino al 50 per cento delle spese per la conservazione di paesaggi, dell'aspetto d'abitati, di luoghi storici, di rarità naturali e di monumenti culturali meritevoli di protezione. Il sussidio è assegnato solamente se anche il Cantone contribuisce equamente alle spese. L'aliquota del sussidio è determinata secondo l'importanza dell'oggetto da proteggere (art. 4), l'ammontare delle spese e la capacità finanziaria del Cantone.

² L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni per la conservazione, manutenzione e cura dell'oggetto e delle sue adiacenze».

Non è oggi possibile fare previsioni sulla data alla quale la nuova legge potrà essere approvata dal Parlamento federale ed entrare in vigore, nè sulle modificazioni ch'essa potrà subire nel corso delle deliberazioni. Non si può evidentemente procrastinare la decisione cantonale sino all'entrata in vigore della legge federale, il Comune di Morcote, cui il Cantone ha delegato la facoltà di esproprio, avendo immediato diritto alla partecipazione cantonale.

Qualora sulla scorta della nuova legge federale fosse possibile ottenere una partecipazione della Confederazione alla spesa, la pratica sarà definita dall'Autorità cantonale con le Autorità federali e comunali nell'ambito del finanziamento delle altre opere che si renderanno necessarie per i restauri di Morcote.

Al riguardo è da rilevare quanto segue : il 6 luglio 1961 è stato costituito un Comitato di coordinamento per la protezione e i restauri di Morcote, presieduto dal compianto dott. Plinio Bolla e poi dall'avv. Brenno Galli, al quale davano la loro adesione :

l'Autorità comunale di Morcote,
la Commissione cantonale per la protezione delle bellezze naturali,
la Commissione cantonale per la protezione dei monumenti storici ed artistici,
la Commissione federale dei monumenti storici ed artistici,
la Parrocchia di Morcote,
la Curia Vescovile,
l'Heimatschutz svizzero,
la Società ticinese per la conservazione delle bellezze naturali e artistiche.

Dietro interessamento dell'Heimatschutz il ricavo della vendita del tallero del 1961 è stato destinato ai restauri di Morcote: l'importo è già stato in parte adoperato per il riordino di alcuni portici e il restauro di una facciata in piazza Grande.

D'intesa con il Comune e con le Autorità cantonali preposte alla salvaguardia del patrimonio naturale ed artistico, sono stati elaborati i piani di restauro, a cura dell'arch. Guido Borella e del pittore Emilio Ferrazzini.

Si prevede un restauro dei monumenti, un restauro architettonico e pittorico delle facciate e dei portici delle case sul lungolago (un'operazione analoga di restauro pittorico fu svolta nel Comune di Bissone: cfr. messaggio 13 aprile 1954 del Consiglio di Stato, e decreto legislativo 1. settembre 1954).

L'opera dovrebbe svolgersi in tre tappe, e verosimilmente secondo questo ordine:

- I. tappa: restauro dell'organo della chiesa di Santa Maria del Sasso, restauro della torre medioevale, restauro delle facciate del lungolago;
- II. tappa: restauro architettonico e pittorico della chiesa di S. Maria del Sasso, restauro del campanile, scalinata monumentale;
- III. tappa: restauro architettonico e pittorico del battistero di S. Antonio di Padova, restauro architettonico e pittorico dell'Oratorio di S. Antonio Abate; restauro della chiesa di S. Rocco.

Il buon lavoro svolto in questo campo e l'eccellente spirito di collaborazione esistente fra le competenti Autorità della Confederazione, del Cantone e del Comune fanno sperare in una rapida e positiva conclusione della procedura in corso per definire le questioni tecniche e finanziarie, sulle quali il Gran Consiglio sarà chiamato più tardi a pronunciarsi.

E' stato anche elaborato un progetto di strada a monte, con relativi posteggi, per liberare il lungolago dall'ingorgo del traffico. Una seduta conclusiva per l'esame di questo progetto, nel rispetto dell'ambiente caratteristico, sarà presto indetta dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Per le esposte ragioni che documentano lo sforzo compiuto dalla collettività per tutelare il patrimonio naturale e artistico della zona di Morcote, vi chiediamo di dare la vostra approvazione all'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere:

Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il versamento di un contributo per la creazione di una zona di protezione attorno alla chiesa di S. Maria del Sasso a Morcote

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 7 gennaio 1966 n. 1339 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — A favore del Comune di Morcote è concesso un contributo di franchi 230.000,— per la creazione di una zona di protezione attorno alla chiesa di Santa Maria del Sasso a Morcote.

Art. 2. — Il credito di cui sopra sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
